



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
RIETI

Vademecum iscrizione agli elenchi Ministeriali ex legge 818

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.M. 25.3.1985 sono idonei al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla L. 818/84 i professionisti iscritti in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell'Interno.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione de professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Il provvedimento modifica, in parte, le modalità di iscrizione dei professionisti ingegneri, architetti-pianificatori-paesaggisti conservatori, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti industriali e periti industriali laureati agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati negli elenchi dei professionisti abilitati alle prestazioni campo della prevenzione incendi tenuti dal Ministero dell'Interno.

Lo stesso decreto, che qui di seguito viene riprodotto negli articoli di interesse per questa sezione, stabilisce i requisiti per l'iscrizione negli elenchi ministeriali:

- il requisito di cui all' art. 3, comma 2 lett. a e b e (iscrizione all'Albo ed attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi)
- il requisito di cui all'art. 3, comma 3 lett. a (ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;)
- il requisito di cui all'art. 3, comma 3 lett. b (ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.)

DECRETO 5 AGOSTO 2011

Il Ministro dell'Interno omissis Decreta

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonche' il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni

1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta:

- a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sara' comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno -

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;

b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneita' dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.

Omissis....

Art. 7

Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data.
2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.
3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3.
4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento.
5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.
6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l'interessato trasmette all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.
7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o a Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.
8. Il Dipartimento puo' effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonche' dei seminari di aggiornamento.